


<b>MASI</b> AGRICOLA	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Data: 20/03/2024 PROC/00034
	Procedura Whistleblowing	

1.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI .....	2
2.	SCOPO.....	2
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
4.	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
5.	DESTINATARI E DIFFUSIONE .....	3
6.	MODALITA OPERATIVE, RESPONSABILITA' E COINVOLGIMENTI.....	3
	Premessa.....	4
	Comunicazione: .....	4
	Contenuto della segnalazione.....	4
	Gestione delle segnalazioni.....	5
	Tutela del segnalante.....	7
	Tutela del segnalato .....	7
	INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (Ue) 2016/679.....	8

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Data: 20/03/2024 PROC/00034
	Procedura Whistleblowing	

## 1. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

**Segnalazione:** qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

**Codice Etico:** adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

**D. Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

**Direttiva (UE) 2019/1937:** Direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

**DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24:** Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

**Modello / MOG:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.

**O.d.V.:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

**Non conformità (NC):** non soddisfacimento di un requisito specificato;

**Azione correttiva (AC):** azione atta ad eliminare le cause della non conformità;

**QW:** Qualiware;

**RGI:** Responsabile Sistema Gestione Integrato;

**RSPP:** Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;

**RAM:** Responsabile Acquisti e Manutenzioni;

**DIR/DDL:** Datore di Lavoro;


**RCQ:** Responsabile Controllo Qualità.

## 2. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di regolamentare e identificare chiaramente i canali informativi atti a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti in violazione del diritto dell'UE ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 così come previsto dal D.lgs 10 marzo 2024 nonché violazioni del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte del Presidente dell'Organismo di Vigilanza (di seguito Organismo di Vigilanza-OdV).

L'OdV si impegna altresì a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Data: 20/03/2024 PROC/00034
	Procedura Whistleblowing	

c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo  
Nessuna sanzione deriverà in capo al Segnalante per l'aver presentato la Segnalazione, salvo che quest'ultima sia presentata al solo scopo di arrecare danno al soggetto segnalato nella consapevolezza della falsità di quanto indicato.

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a tutte le società del gruppo Masi Agricola Spa.

La presente procedura prende in considerazione tutte le segnalazioni aventi oggetto:

- Violazione di disposizione previste dalla direttiva (UE) 2019/1937
- presunte violazioni del Modello di Organizzazione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001
- comportamenti che recano il rischio di commissione di un illecito o di un reato, anche se non incluso tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001
- presunte violazioni, istigazioni o induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di procedure interne, del codice etico della società
- denunce, provenienti da Terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili;
- esposti riguardanti tematiche di contabilità, controlli.
- la semplice richiesta, da parte del Segnalante, di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del codice etico (es: violazione di divieti e disposizioni aziendali, controlli sull'operato dei fornitori).

### 4. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs 231/2001

Direttiva (UE) 2019/1937

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

### 5. DESTINATARI E DIFFUSIONE

Destinatari della presente procedura sono:

- Dirigenza aziendale
- Tutti i dipendenti attuali, futuri o ex dipendenti della società Masi Agricola Spa,
- I clienti, i fornitori, i consulenti e collaboratori, i soci e più in generale qualunque terzo
- I componenti dell'organismo di Vigilanza


La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal C.d.A. della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile

- in formato elettronico nel software aziendale QW/Sistemi di gestione/Procedure,
- in formato cartaceo nelle bacheche aziendali,
- sul sito internet dell'azienda: [www.masi.it](http://www.masi.it)

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

### 6. MODALITÀ OPERATIVE, RESPONSABILITÀ E COINVOLGIMENTI

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Data: 20/03/2024 PROC/00034
	Procedura Whistleblowing	

## Premessa

Per “whistleblowing” (di seguito “segnalazione”) si intende qualsiasi segnalazione riguardante condotte anche omissive non conformi a leggi e regolamenti, comunque applicabili al Gruppo Masi Agricola Spa, nonché al sistema di regole e procedure vigenti nel gruppo.

È assicurata, nei termini e modi di cui alla presente procedura, la tutela del segnalante in buona fede nonché quella del segnalato.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il segnalante non deve utilizzare la segnalazione per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali. A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

## Comunicazione:

Le segnalazioni relative a violazioni del diritto dell’Unione ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 nonché del MOG 231/01 e del Codice Etico del gruppo possono essere effettuate tramite comunicazione diretta all’OdV:

- Tramite il canale di segnalazione dedicato: <https://whistleblowersoftware.com/secure/masiagricola>
- Tramite la piattaforma esterna creata dall’autorità o a un organismo appropriato all'interno dell’UE, per l’Italia ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).


Qualora un membro del personale dovesse ricevere una Segnalazione da altri soggetti (ad es. dipendenti/terzi), fermo restando l’obbligo di assoluta riservatezza, lo stesso ha l’obbligo di trasmettere la Segnalazione medesima, con immediatezza, sempre secondo le modalità sopra riportate, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall’intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente Procedura, con l’applicazione, in caso di accertata malafede di tali condotte, delle conseguenti sanzioni disciplinari.

## Contenuto della segnalazione

La Segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione, onde consentire all’OdV di procedere alle dovute verifiche.

La segnalazione deve quindi indicare:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo)
- ogni informazione e/o prova/documento che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Data: 20/03/2024 PROC/00034
	Procedura Whistleblowing	

- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Sebbene la società, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

### Gestione delle segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è il Presidente dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. A tal fine l'OdV si riunisce per un'analisi preliminare volta a verificare la presenza dei dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione e classificazione della segnalazione, individuando l'ambito normativo interessato.

Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni.

Nel momento in cui la segnalazione viene presa in carico sarà cura dell'OdV informare il Segnalante dell'avvenuta presa in carico.


Alla conclusione delle attività di accertamento l'OdV può assumere, motivandole, le conseguenti decisioni:

- archiviazione, qualora emerga l'assenza di elementi sufficienti circostanziati o l'infondatezza dei fatti;
- archiviazione, nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti e/o condotte non ascrivibili al MOG 231/01 e relativo Codice Etico e/o violazioni ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937;
- comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOG e/o del Codice Etico e/o della direttiva (UE) 2019/1937. In tal caso sarà cura del CdA e del Collegio Sindacale informare l'OdV dei provvedimenti disciplinari intrapresi verso i soggetti segnalati.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, l'OdV è tenuto a documentare, mediante la redazione di una relazione riepilogativa e la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. I documenti sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito unicamente al Presidente dell'Organismo di Vigilanza ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'Organismo stesso.

L'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto è assicurata per un periodo di 5 anni dalla ricezione della Segnalazione, salvo il caso di un procedimento avanti l'autorità giudiziaria per cui si rendesse necessario conservare la documentazione oltre tale periodo.

Gli organi, le Direzioni e le Funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Data: 20/03/2024 PROC/00034
	Procedura Whistleblowing	

provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del segnalato.

Il Collegio Sindacale dell'azienda sarà informato ricorsivamente, durante le riunioni preposte, sulle eventuali segnalazioni ricevute. Sarà onere dell'Organismo di Vigilanza aggiornare il Collegio Sindacale sullo stato di gestione della segnalazione e se potenzialmente potrebbero derivarne effetti che coinvolgano la Società. In nessun caso l'Organismo di Vigilanza condividerà dati personali dei segnalanti o dei segnalati con il Collegio Sindacale.

## **SCHEMA ESTERNO**

Oltre alla segnalazione interna, è anche possibile effettuare una segnalazione attraverso uno schema esterno gestito dalle autorità nazionali o dagli organismi dell'UE. Se si sceglie di segnalare una questione attraverso un sistema di whistleblower esterno, ciò avverrà in conformità con le informazioni pubblicate dall'autorità o dall'organismo in questione sui sistemi in questione. Per lo stato italiano l'autorità nazionale è l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione)

Se si desidera segnalare a un sistema di whistleblower esterno, l'ODV può aiutare a individuare l'autorità nazionale o l'organismo dell'UE competente, in caso di dubbi. Inoltre, le violazioni del diritto dell'UE possono essere segnalate anche a un'autorità o a un organismo appropriato all'interno dell'UE, come l'Autorità europea per la sicurezza e i mercati (ESMA).

## **DIVULGAZIONE AL PUBBLICO**

Se sono state esaurite le possibilità di segnalazione sia internamente che esternamente (o, in alcune circostanze, solo esternamente) senza che sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro i termini stabiliti dalla legislazione vigente, o se si hanno ragionevoli motivi per ritenere che la violazione rappresenti un pericolo imminente per l'interesse pubblico (ad esempio un'emergenza o un rischio di danno irreparabile), si può, in casi eccezionali, avere il diritto di rendere pubbliche le informazioni.


Si raccomanda di valutare attentamente qualsiasi divulgazione al pubblico, sulla base di una consulenza legale esterna, per assicurarsi che soddisfì i requisiti della legislazione e che quindi goda della speciale protezione prevista per gli informatori.

## **COSA SUCCEDERÀ UNA VOLTA LA SEGNALEZIONE È STATA PRESENTATA?**

Dopo la presentazione di una segnalazione, il whistleblower dovrà:

- ricevere, entro sette (7) giorni dall'apertura della segnalazione, la conferma dell'avvenuta ricezione della stessa.
- essere informato, entro tre (3) mesi dalla conferma del ricevimento, delle misure e delle azioni intraprese o che si prevede di intraprendere a seguito della segnalazione.
- essere informato sull'esito delle misure e delle azioni intraprese, nella misura in cui ciò sia possibile ai sensi della legislazione applicabile.

Le informazioni di cui sopra saranno disponibili sul portale, accedendo con il codice segnalazione che viene assegnato in fase di caricamento.

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Data: 20/03/2024 PROC/00034
	Procedura Whistleblowing	

## Tutela del segnalante

L'identità del segnalante viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, di conseguenza, del Modello della Società.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Il segnalato non ha diritto di ottenere le indicazioni circa l'origine della Segnalazione né tanto meno di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante. La comunicazione delle suddette informazioni è consentita esclusivamente nei casi, verso i soggetti e nelle modalità previsti dalla presente Procedura, nel rispetto di leggi e disposizioni di autorità esterne.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, sia essa si riveli fondata o meno. Per misure discriminatorie o ritorsive s'intendono, a titolo esemplificativo, le azioni disciplinari ingiustificate, i demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'Organismo che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

La società si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti di chiunque attui atti ritorsivi contro coloro che abbiamo presentato segnalazione in conformità alla presente procedura.

## Tutela del segnalato

In conformità con la normativa vigente, la società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

<b>MASI</b> AGRICOLA	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Data: 20/03/2024 PROC/00034
	Procedura Whistleblowing	

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (Ue) 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR"), MASI Agricola S.p.A. fornisce la presente informativa in merito al trattamento dei Suoi dati personali per la gestione della Segnalazione Whistleblowing da Lei presentata all'attenzione del Gruppo MASI.

## 1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

**Masi Agricola S.p.A.** (d'ora in poi "MASI" o "Titolare"), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), Via Monteleone n. 26, contattabile al seguente indirizzo e-mail: [privacy\(at\)masi.it](mailto:privacy(at)masi.it), nella sua qualità di capogruppo operativa delle società del "Gruppo Masi", sulle quali svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e gestione sinergica, erogando, direttamente (con la propria struttura ed organizzazione) ed indirettamente (a mezzo fornitori selezionati) servizi, per tale motivo, Masi è da considerarsi Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 4 del GDPR per sé e per conto delle altre società del "Gruppo Masi" indicate all'indirizzo [www.masi.it](http://www.masi.it).

Tutti i soggetti di cui sopra sono collettivamente indicati come "MASI" o il "Titolare del trattamento".

## 2. SCOPO DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI TRAMITE IL CANALE WHISTLEBLOWER

Sia i dipendenti precedenti, attuali e futuri, sia i membri del Consiglio di Amministrazione e i terzi che collaborano con MASI, come fornitori, consulenti, partner commerciali, ecc. (collettivamente denominati "Whistleblower") possono segnalare informazioni, con un sospetto motivato, su violazioni o potenziali violazioni del diritto dell'UE, del diritto nazionale e di altre questioni gravi all'interno dell'organizzazione.

L'informatore può scegliere di presentare la segnalazione in forma anonima.


Il motivo della raccolta/elaborazione dei dati personali è quello di migliorare le possibilità di investigazione di sospette violazioni e di prevenire potenziali violazioni.

MASI non memorizzerà, trasferirà o tratterà in altro modo i dati personali al di fuori delle finalità specifiche sopra menzionate.

## 3. QUAL È LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO?

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la Direttiva sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (Direttiva (UE) 2019/1937) (23 ottobre 2019), che deve essere recepita dalla legislazione nazionale. Se il trattamento dei dati è obbligatorio in base alla legislazione nazionale, il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento, cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera c, del Regolamento generale. 1, lett. c del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679) ("GDPR").



	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Data: 20/03/2024 PROC/00034
	Procedura Whistleblowing	

Nei casi in cui il trattamento non è previsto dalla legge, il trattamento dei dati personali si basa sul nostro legittimo interesse a gestire un sistema di whistleblower, che contribuisce a indagare su possibili violazioni del diritto dell'UE, del diritto nazionale e di altre questioni gravi, cfr. Articolo 6, comma 1, lettera f del GDPR. 1, lett. f del GDPR.

Offriamo la possibilità di segnalare i casi senza condividere i vostri dati di contatto. Tuttavia, in alcuni casi, senza la vostra identificazione e ulteriore comunicazione, i casi segnalati non possono essere indagati. Si prega di notare che il nostro obiettivo è proteggere l'identità degli informatori. Pertanto, gestiamo i casi segnalati e tutti i dati di contatto con il massimo grado di segretezza e riservatezza. Per questo motivo, forniamo i canali di comunicazione più sicuri, in modo da poter comunicare con voi in modo criptato. I vostri dati di contatto e tutti i dati generati dall'utilizzo della piattaforma sono trattati in base al nostro legittimo interesse.

Per altri scenari imprevisi, il trattamento può basarsi sul consenso che verrà raccolto separatamente, nel qual caso verrà fornita un'ulteriore dichiarazione sulla privacy dei dati.

#### **4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI?**

Solo nel caso in cui il Whistleblower scelga di rivelare dati personali di sua spontanea volontà, tali dati saranno raccolti e utilizzati in relazione alle indagini sul caso sia internamente che esternamente a MASI, ad esempio da avvocati esterni, polizia, tribunali o altre autorità.

Inoltre, la segnalazione fatta dal Whistleblower contiene dati personali e forse anche dati personali sensibili relativi alla persona/gruppo di persone che hanno commesso le presunte violazioni.


Senza la descrizione dell'incidente, la segnalazione non potrà essere presa in carico.

Tutti i dati personali raccolti attraverso il sistema saranno trattati con la massima riservatezza. La segnalazione può essere inoltrata anche senza compilare i campi non obbligatori, tuttavia, in alcuni casi, potremmo non essere in grado di indagare senza queste informazioni aggiuntive. Nella misura del possibile, attraverso la cassetta postale protetta o i vostri dati di contatto, vi contatteremo per ottenere ulteriori informazioni. Nel caso in cui sia necessaria un'ulteriore comunicazione e abbiate deciso di rimanere anonimi e di non creare una casella postale protetta, l'indagine non potrà essere condotta.

#### **5. COME E PER QUANTO TEMPO VENGONO TRATTATI I DATI?**

I dati segnalati saranno trasferiti al sistema di whistleblower MASI (basato sul web) attraverso un canale sicuro e criptato e saranno ulteriormente elaborati in questo sistema.

Le segnalazioni vengono gestite dal Presidente dell' Organismo di Vigilanza di MASI in linea con la procedura stabilita nella Politica sugli informatori. L'Organismo di Vigilanza e i potenziali investigatori valutano le accuse segnalate e, se necessario, avviano un'ulteriore indagine sulle accuse; i dati sono sempre trattati in modo confidenziale e condivisi rigorosamente in base alla necessità di sapere. Tuttavia, quando si pubblica consapevolmente una falsa segnalazione, con l'obiettivo di screditare la persona interessata, non si gode di alcuna protezione per i whistleblower e la riservatezza non può essere garantita.

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Data: 20/03/2024 PROC/00034
	Procedura Whistleblowing	

In alcuni casi, la legge sulla protezione dei dati prevede l'obbligo di informare l'interessato delle accuse a suo carico. Ciò è richiesto dalla legge se è oggettivamente stabilito che la fornitura di informazioni all'interessato non può più influire sulle indagini. Anche quando la persona interessata viene informata, l'identità del whistleblower non sarà rivelata - per quanto possibile dal punto di vista legale - così come le conclusioni da cui l'identità può essere ricavata.

Nell'ambito dell'elaborazione o dell'indagine di una segnalazione, le informazioni relative al caso - ad eccezione dell'identità del Whistleblower o di qualsiasi informazione da cui si possa ricavare l'identità - possono essere trasferite al di fuori dell'Organismo di Vigilanza a dipendenti di MASI (comprese le società del gruppo) specificamente incaricati di assistere nell'elaborazione o condurre l'indagine. Il trasferimento di informazioni relative all'identità del segnalante a persone esterne all'Organismo di Vigilanza avverrà, di norma, solo previo consenso del segnalante.

Se necessario per l'indagine, può essere effettuata una trasmissione a società del gruppo in un paese al di fuori dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di adeguate garanzie di protezione dei dati per le persone interessate. Si noti che non tutti i Paesi terzi hanno un livello di protezione dei dati riconosciuto come adeguato dalla Commissione europea. Per i trasferimenti di dati verso paesi terzi in cui non esiste un livello adeguato di protezione dei dati, ci assicuriamo che il destinatario disponga di un livello adeguato di protezione dei dati (ad es. decisione di adeguatezza della Commissione UE o accordo sulle cosiddette clausole contrattuali standard dell'Unione Europea con il destinatario) o un consenso esplicito da parte di Whistleblower, prima del trasferimento.

Nella trasmissione delle informazioni ci assicuriamo sempre che vengano rispettate le norme pertinenti in materia di protezione dei dati.

I dati possono essere trasferiti:

- a un avvocato esterno, a un revisore contabile, ecc. in relazione all'indagine sul caso,
- alle autorità competenti, ad esempio se la questione segnalata sfocia in una causa civile/criminale o
- se altrimenti richiesto dalla legge.


Per chiunque abbia o ottenga accesso a dati personali, la riservatezza è obbligatoria. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario all'indagine e alla valutazione finale e finché sussiste un interesse legittimo di MASI o un requisito di legge. Successivamente, i dati personali vengono cancellati in conformità ai requisiti di legge. La durata della conservazione dipende, in particolare, dalla gravità del sospetto e della possibile violazione normativa denunciata.

## **6. COME VENGONO PROTETTI I DATI?**

I dati personali raccolti tramite il sistema sono protetti secondo i più elevati standard di sicurezza. I dati personali raccolti sono sempre criptati e conservati in un centro di hosting certificato secondo i più alti standard.

## **7. DIRITTI DELLA PERSONA SU CUI SONO STATI RACCOLTI I DATI PERSONALI.**

In base alle condizioni stabilite dalla legge in vigore, l'utente dispone di vari diritti in merito ai dati personali raccolti su di lui.

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Data: 20/03/2024 PROC/00034
	Procedura Whistleblowing	

Diritto di accesso: L'utente può avere il diritto di ottenere da MASI la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in caso di risposta affermativa, di richiedere l'accesso a tali dati personali. L'accesso alle informazioni comprende, tra l'altro, le finalità del trattamento, le categorie di dati personali interessati e i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati. Tuttavia, non si tratta di un diritto assoluto e gli interessi di altre persone possono limitare il diritto di accesso a seconda delle circostanze dell'indagine, oppure l'accesso può essere concesso in un secondo momento per garantire l'indagine.

L'utente può avere il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Per ulteriori copie da voi richieste, potremmo addebitare un costo ragionevole basato sui costi amministrativi.

Diritto di rettifica: L'utente può avere il diritto di rettificare i dati personali inesatti che lo riguardano. A seconda delle finalità del trattamento, l'utente può avere il diritto di far completare i dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione supplementare.

Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"): In determinate circostanze, l'utente può avere il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano e MASI può essere obbligata a cancellare tali dati personali. Si noti che esistono delle eccezioni, ad esempio la richiesta di cancellazione può essere respinta, qualora i dati siano necessari per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.

Diritto alla limitazione del trattamento: In determinate circostanze, l'utente può avere il diritto di limitare il trattamento dei propri dati personali. In questo caso, i dati in questione saranno contrassegnati e potranno essere elaborati da noi solo per determinati scopi.

Diritto di opposizione: Se il trattamento dei dati si basa su un interesse legittimo, avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali da parte di MASI, per motivi legati alla vostra situazione particolare. In tal caso, MASI potrebbe essere tenuta a cessare il trattamento dei vostri dati personali.

Revoca del consenso: Se avete dichiarato il vostro consenso per qualsiasi attività di trattamento dei dati personali, potete revocarlo in qualsiasi momento con effetto futuro. Tale revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento effettuato prima della revoca del consenso.

Diritto di reclamo: Avete anche il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza competente. In caso di dubbio, possiamo aiutarvi a individuare l'autorità nazionale o l'organismo dell'UE competente.

Per esercitare i diritti sopra elencati, è possibile contattare MASI utilizzando i recapiti indicati al paragrafo 1.

## DOMANDE

Per qualsiasi domanda sul trattamento dei dati raccolti tramite il sistema di whistleblowing, si prega di contattare [segnalazioni.odv \(at\) masi.it](mailto:segnalazioni.odv(at)masi.it)